



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI

SEZIONE 44

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARTONE	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	FAVA DEL PIANO	ARRIGO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PARISI	DOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 44

REG.GENERALE

N° 5842/08

UDIENZA DEL

05/02/2009 ore 09

SENTENZA

N° 25/44/09

PRONUNCIATA IL:

5-2-09

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05/02/09

Il Segretario

Christina B...

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 5842/08 depositato il 21/07/2008
- avverso la sentenza n° 81/26/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO CASORIA


controparte:

te:

difeso da:

Atti Impugnati:

- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 1998
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 1999
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2000
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2001



Con ricorso del 24.4.96 il Dott. [redacted] ha proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto maturato sull'istanza di rimborso IRAP per gli anni 1998-1999-2000-2001, precedentemente inoltrata all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Casoria nonché Direzione Regionale Campania il 13.5.02.

A motivo del ricorso, premesso di aver svolto negli anni in questione attività professionale convenzionata con la ASL Napoli, sosteneva la inesistenza del presupposto impositivo, trattandosi di rapporto di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa e non avendo, comunque, fruito di alcuna organizzazione autonoma di capitali o lavoro altrui; richiama, al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21.5.01, nonché copiosa giurisprudenza di merito; rilevava, infine, che la stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 32 del 31.1.02, ha riconosciuto che l'attività lavorativa/professionale svolta con i connotati della collaborazione coordinata e continuativa non realizza la soggettività passiva per l'applicazione dell'IRAP.

In data 23.6.06 si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Casoria, controdeducendo che la Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza n. 156/01, ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate in merito alla norma istitutiva dell'IRAP (D.Lgs. 446/97) e che la mancanza del requisito organizzativo è ravvisabile solo in particolari attività; affermava, quindi, che nel caso di presenza di beni strumentali, anche se di esiguo valore, portava alla esistenza di un'attività professionale autonomamente organizzata, in quanto tale assoggettabile all'IRAP.

In data 12.2.08 il ricorrente ha depositato memorie illustrative, ribadendo sostanzialmente i motivi del ricorso e producendo ulteriore giurisprudenza di merito.

Con sentenza n. 81 del 12/25.2.08, la adita Commissione Tributaria Provinciale di Napoli-sez. 26^a ha accolto il ricorso, ritenendo carente il presupposto impositivo.

Avverso detta sentenza ha proposto appello in data 14.7.08 l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Casoria, ritenendone insufficiente la motivazione alla luce dell'esercizio abituale dell'attività professionale esercitata dal contribuente con "autonoma organizzazione", espressione da ritenersi equivalente a "in regime di autonomia", con l'utilizzo di capitale e lavoro altrui.

Ritiene che il primo giudice abbia erroneamente interpretato la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/01, -che non ha prodotto effetti modificativi della disciplina IRAP né ha individuato quale tipo di organizzazione sia rilevante per l'insorgenza di presupposto impositivo-, evidenziando che nel caso in esame risulta la presenza di dipendenti, di beni strumentali e della disponibilità di uno studio.

Conclude, quindi, per l'esistenza del richiesto requisito di "autonoma organizzazione", nel senso di attività autonomamente organizzata senza indirizzo e controllo di altri soggetti e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, potendosi escludere i soli casi di collaboratori



coordinati e continuativi o di attività professionali occasionali, e produce giurisprudenza di merito in tal senso.

In data 20.10.08 si è costituito il contribuente, ribadendo le difese già proposte in primo grado e sottolineando come il Consiglio di Stato, con decisione n. 5176/4/04, ha affermato che il rapporto di lavoro del medico convenzionato con l' ASL va inquadrato come lavoro parasubordinato, tanto più che lo stesso viene svolto sotto il controllo dell' ente pubblico sanitario; conclude, pertanto per il rigetto dell' appello.

Osserva

questo Collegio che il presupposto dell' IRAP consiste nell' esercizio abituale, da parte di società o di persone fisiche, di attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi (art. 2 D.Lgs. 446/97), per cui il punto della questione è individuare l' esatto significato da attribuire all' espressione "attività autonomamente organizzata".

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156 del 10.5.01, considerato che l' imposta da qui è finalizzata a colpire non il reddito in sé ma il valore aggiunto derivante da attività imprenditoriali esercitate abitualmente con autonoma organizzazione di capitali e/o lavoro, ha demandato al Giudice Tributario l' accertamento in fatto dei suddetti requisiti previsti dalla norma istitutiva dell' IRAP, con ciò evidenziando che possono esservi casi di attività professionale per i quali viene meno il presupposto impositivo.

Tali casi non possono essere solamente quelli di attività svolte occasionalmente (ossia in modo non abituale, secondo l' ipotesi già prevista dalla norma in esame), o quelli di attività professionali prestate nell' ambito di attività organizzate da terzi, per cui deve ritenersi che il requisito dell' autonoma organizzazione non sia fungibile con il concetto di "attività svolta in regime di autonomia" (auto-organizzazione), ma sia qualcosa, da accertare caso per caso, di ulteriore rispetto all' abitualità della professione autonoma.

In altre parole, non può ritenersi che anche in assenza di utilizzo di capitali o lavoro altrui il professionista svolga attività autonomamente organizzata, nel senso di autonomia di scelte sui tempi e sui modi di svolgimento della stessa, dovendosi piuttosto intendere per "autonoma organizzazione" il caso di attività professionale fornita di capacità produttiva oggettiva, ossia tendenzialmente autonoma rispetto all' apporto del professionista, che per effetto di un' entità a se stante e da lui distinta possa limitarsi a svolgere un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo.

Con un nutrito gruppo di sentenze depositate ad inizio 2007, del resto, la Corte di Cassazione, nel respingere la tesi secondo cui l' attività professionale non potrebbe mai essere soggetta all' IRAP, ha stabilito come preciso principio di diritto che, perché ci sia organizzazione autonoma occorre che il professionista sia sotto qualsiasi forma responsabile dell' organizzazione ed impieghi

beni strumentali eccedenti la quantità che comunemente costituisce il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività stessa, sicchè l'autonoma struttura deve fornire un apporto apprezzabile al fine di assicurare all'attività professionale maggiore capacità produttiva, ossia una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista che ne viene accresciuta e potenziata (sentenze da n. 3672 a n. 3682/07).

Nel caso in esame il suddetto accertamento demandato al Giudice Tributario porta a concludere per l'inesistenza di una struttura organizzativa producente un valore economico aggiunto.

Il contribuente, infatti, svolge attività di "medico di base", ossia di medico convenzionato con l'ASL per l'assistenza di medicina generica agli assistiti: si tratta, cioè, di un'attività professionale parasubordinata, caratterizzata da una collaborazione coordinata e continuativa e, quindi, rientrante proprio in quei casi di esenzione riconosciuti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

La natura di tale attività è stata ampiamente provata mediante esibizione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (D.P.R. 484/96 e art. 4 comma 9 legge 412/91) e degli statini paga ricevuti dall'ASL Napoli 3 per i periodi in esame.

L'utilizzo di uno studio ove ricevere gli assistiti e dei mezzi strumentali (che lo stesso Ufficio definisce "esigui") indispensabili per l'esercizio di detta professione, con l'apporto di un solo collaboratore, non possono certamente andare a modificare la rilevata natura del rapporto professionale convenzionato, nè costituire quell'autonoma organizzazione che giustificerebbe l'imposizione IRAP.

L'appello, pertanto, è infondato e va conseguentemente rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello.

Compensa le spese.

IL RELATORE

Ung. Fonditona

IL PRESIDENTE

M. A.

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETARIA

In data 02/12/09

Il Segretario *Giuseppe Benvenuto*



Commissione Tributaria Regionale della Campania
COPIA AUTENTICA
In data 02/12/09 Il Segretario
Si rilascia su richiesta di *ANTE PRESENTI*
per uso *NOTI FIEP* in data *02/12/09*